

COMUNE DI VILLA GUARDIA
Provincia di Como

**Regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio
di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 31 gennaio 2003
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 26 aprile 2004
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2 febbraio 2005
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.75 del 25 novembre 2009

ARTICOLO 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nel Comune di Villa Guardia nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

ARTICOLO 2

(Istituzione della tariffa)

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata dal Comune di Villa Guardia, è istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell'articolo 49 del D.Lgs n. 22/1997 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del DPR 158/99..
2. La tariffa è determinata dall'ente locale sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del DPR 158/99 ed è applicata e riscossa la tariffa di riferimento, in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 158/1999.

ARTICOLO 3

(Presupposto tariffario ed articolazione tariffaria)

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupa oppure conduce locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito, ed all'entità dei costi di gestione.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa assicurando altresì l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del D.Lgs. n. 22/1997, secondo le modalità ed i criteri di cui ai successivi articoli .
4. Nel caso di estinzione del nucleo familiare l'ufficio tributi dovrà ottenere dichiarazione di cessazione dell'occupazione e conduzione dei locali da parte del soggetto passivo o eventuale dichiarazione di subentro da parte di altro soggetto.
5. Il calcolo della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 158/1999.
6. Le eventuali maggiori o minori entrate derivanti da tariffa variabile, nell'esercizio finanziario di competenza, saranno portate rispettivamente in detrazione o in aumento sulla parte fissa della tariffa del Piano Finanziario dell'anno successivo.

ARTICOLO 4

(Denuncia di inizio, di variazione e cessazione dell'occupazione e conduzione dei locali)

1. I soggetti che occupano o conducono i locali e/o le aree assoggettate alla tariffa presentano al Comune, entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali e delle aree nonché del numero dei componenti il nucleo familiare che occupano stabilmente i locali stessi e degli eventuali altri conviventi non occasionali. La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso gratuitamente messi a disposizione degli interessati.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro il medesimo termine di 60 giorni e nella medesima forma prevista per la denuncia iniziale, ogni variazione verificatasi in ordine ai seguenti elementi:
 - a) locali ed aree, e loro superficie e destinazione;
 - b) numero di occupanti atto a determinare un diverso ammontare della tariffa.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione dei dati identificativi (anagrafici, codice fiscale) del soggetto che occupa o detiene i locali o le aree e, per le utenze domestiche, del numero degli occupanti l'alloggio; per le utenze non domestiche devono essere indicati la denominazione e lo scopo istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società, nonché il luogo della loro sede principale, legale o effettiva, unitamente ai nominativi delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione.
La denuncia deve altresì contenere l'ubicazione, la superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dall'apposito timbro di protocollo.
6. La cessazione dell'uso dei locali e delle aree deve essere denunciata al Comune nel momento in cui la medesima si verifica, e comunque entro 60 giorni dal suo verificarsi.
7. E' fatto obbligo agli Uffici dell'Anagrafe del Comune di comunicare a cadenza mensile ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio etc, all'Ufficio Tributi del Comune.

ARTICOLO 5 (Soggetto passivo)

1. L'obbligazione per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto denunciante, con vincolo di solidarietà tra conviventi, o comunque tra chi usa in comune i locali e le aree.

ARTICOLO 6 (Numero di persone occupanti l'alloggio nelle utenze domestiche)

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia presentata dall'utente.
2. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, deve essere dichiarata al Comune presentando apposita denuncia di variazione ai sensi del precedente articolo 4.
3. L'obbligo di presentazione della denuncia di cui al comma precedente non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Villa Guardia laddove i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica siano rilevabili dall'anagrafe stessa e la tariffa adeguata d'ufficio dalla data della medesima iscrizione anagrafica.
4. Per le utenze intestate ai soggetti non residenti che non presentano denuncia nei termini previsti, il Comune procederà all'iscrizione d'ufficio sulla base dei criteri previsti nel precedente art. 4 ed a seguito di sopralluogo.

5. In sede di prima applicazione il numero di occupanti viene desunto d'ufficio dall'anagrafe delle famiglie residenti.
6. La tariffa viene adeguata a decorrere dalla data in cui si verifica la variazione del numero dei componenti, ai sensi del successivo articolo 10.

ARTICOLO 7 **(Esclusioni e riduzioni di superfici)**

1. Le unità immobiliari ad uso abitativo, unitamente alle relative pertinenze (garages e cantine), se non ammobiliate e non allacciate ai servizi pubblici a rete, non sono assoggettate a tariffa.
2. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree destinate ad attività Industriali, Artigianali e Commerciali in cui si producono rifiuti speciali non pericolosi non dichiarati assimilati dal Comune, ai sensi del comma 2, lettera g), dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 22/1997.
E' inoltre esclusa la parte di superficie dei locali e delle aree sulla quale, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano rifiuti non assimilati agli urbani (sia per qualità che per quantità di rifiuti) al cui smaltimento provvede a proprie spese il produttore. Restano invece compresi nel computo della superficie tutti i vani accessori e le pertinenze dei locali destinati ad attività produttive e industriali ove si producono rifiuti assimilati agli urbani.
3. Ove per la configurazione dell'area non sia esattamente determinabile la superficie su cui si producono rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani dalla superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi, ex tossiconocivi, contaminanti, sulla superficie complessiva della predetta area si applica una riduzione del 40% dei metri quadrati purché il contratto di smaltimento sottoscritto con ditta specializzata comporti un costo non inferiore a 500 euro annue .
4. Sono escluse le aree che costituiscono accessorio o pertinenza come da comma 3, art. 49, D.Lgs 22/97.

ARTICOLO 8 **(Condizioni d'uso particolari)**

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali si svolge anche un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività esercitata ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
2. Nell'ipotesi in cui non sia facilmente determinabile la superficie adibita ad uso abitativo rispetto ai locali ed aree destinati all'attività professionale, la tariffa applicata è quella relativa all'attività prevalente in relazione agli effettivi mq. occupati dalle diverse destinazioni d'uso.
3. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.
4. Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

ARTICOLO 9 **(Superficie utile)**

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è computata, per i locali, al netto dei muri e, per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia superiore ovvero inferiore al mezzo mq. .
3. Concorrono a formare l'anzidetta superficie, per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e, per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.
4. Non sono soggetti a tariffa, e dunque non sono computati.
 - i locali e le aree non abitabili o non agibili nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad apposite verifiche d'ufficio;
5. Sono inoltre esclusi:
 - 1) gli edifici adibiti al culto nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
 - 2) le soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a mt. 1,50;
 - 3) gli impianti sportivi pubblici limitatamente ai locali ed alle aree riservati all'attività specifica;
 - 4) le terrazze scoperte e simili;
 - 5) le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete;
 - 6) i fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione, purchè tali condizioni siano confermate da idonea documentazione e da verifiche d'ufficio;
 - 7) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), ove non si abbia di regola presenza umana.

ARTICOLO 10 **(Utenze non stabilmente attive)**

1. Per "utenze non stabilmente attive", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono:
 - per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (c.d. "seconde case"), e gli alloggi tenuti a disposizione dei cittadini residenti all'estero;
 - per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, periodo risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).
2. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
3. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche si considera per intero la quota riferita alla parte fissa e si applica una riduzione pari al 50% della parte variabile.

ARTICOLO 11 **(Tariffa a peso)**

1. I prestatori d'opera, residenti e non, che producono rifiuti assimilabili agli urbani sul territorio comunale, possono conferirli presso la piattaforma ecologica dietro versamento di una tariffa, di

importo non inferiore al costo di trasporto e smaltimento, prevista annualmente, per ogni tipologia di rifiuto, con deliberazione di Giunta Comunale.

2. Il pagamento della tariffa a peso e/o a numero, prevista dal precedente comma del presente articolo, è effettuata con le modalità di riscossione stabilite dall'Amministrazione Comunale.
3. I rifiuti si conferiscono presso la piattaforma ecologica comunale accompagnati da apposito formulario vidimato ed in quadruplica copia.

ARTICOLO 12 (Conguagli)

1. Le modifiche concernenti caratteristiche dell'utenza tali da comportare variazioni in aumento o in diminuzione di tariffa nel corso dell'anno, saranno conteggiate nella successiva tariffazione mediante conguaglio compensativo a credito o a debito per l'ente locale.

ARTICOLO 13 (Obbligazione tariffaria)

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al giorno in cui l'occupazione o la conduzione cessa.
2. La denuncia di cessazione deve essere presentata nel termine di 60 giorni dal termine della occupazione o conduzione dei locali o delle aree.
3. Se la denuncia di cessazione dell'occupazione viene presentata con ritardo la tariffa è dovuta fino al giorno di presentazione della denuncia. Tuttavia l'utente ha diritto all'abbuono della tariffa, e limitatamente alla quota corrispondente alla parte variabile della medesima, a partire dalla data in cui può dimostrare l'insussistenza del presupposto tariffario a seguito di accertato inutilizzo dell'immobile desunto da elementi specifici quali, ad esempio:
 - a) assenza di allacciamenti a servizi di pubblica utilità (gas, acqua, energia elettrica)
 - b) assenza di persone residenti, domiciliate o dimoranti nell'immobile.

ARTICOLO 14 (Rateazione dell'obbligazione tariffaria)

1. Nel perseguimento di fini sociali, ed in presenza di situazioni di accertata indigenza dell'utente debitamente riscontrata dal competente ufficio comunale, l'ente locale può procedere alla rateazione del corrispettivo tariffario dovuto.
2. La rateazione è concessa anche alle attività produttive che dimostrino di aver subito una perdita di esercizio nell'anno precedente oppure di aver conseguito un reddito inferiore a 15.000 euro.

ARTICOLO 15 (Determinazione delle classi di attività e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche)

1. Fino alla data in cui verranno messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree vengono classificati in base alle attività cui sono destinati, in relazione alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella 4a del D.P.R. n. 158/1999.
2. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati in sede di deliberazione tariffaria, tenuto conto della specificità della realtà del territorio comunale, i connessi coefficienti Kc e Kd, di cui alle tabelle 3a e 4a previsti dal citato D.P.R. n. 158/1999 per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
3. I locali e le aree per le quali sia difficile operare la riconduzione e l'accorpamento di cui al comma 1, adibiti ad usi diversi da quelli contemplati dalle classi di attività sopra ricordate, vengono associati – ai fini dell'applicazione della tariffa – alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della correlata produzione di rifiuti.

ARTICOLO 16

(Assegnazione delle utenze alle classi di attività)

1. L'assegnazione delle utenze ad una delle classi di attività previste dal precedente articolo 15 viene effettuata con riferimento, quando esistente, all'atto autorizzatorio o a quanto risulti da pubblici registri. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.
3. La tariffa applicabile per ogni attività deve essere determinata in base alle superfici che presentano diversa destinazione d'uso.

ARTICOLO 17

(Agevolazioni per il compostaggio domestico)

1. A favore delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata delle frazioni organiche di origine vegetale ed umide tramite compostaggio domestico con l'utilizzo di compostiere o di concimaie (ex: tecnica di pretrattamento selettivo denominata "compostaggio") viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 7 del D.P.R. n. 158/1999, apposita agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa.
2. La quota di abbattimento viene stabilita annualmente in sede di determinazione della tariffa. La percentuale di riduzione deve essere non inferiore al 15% della parte variabile.
3. L'agevolazione di cui sopra viene applicata agli utenti a seguito di accertamento e/o verifica da parte degli Uffici della effettiva attuazione del compostaggio domestico.
4. ***La domanda per usufruire dell'agevolazione per il compostaggio domestico deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio esclusivamente in caso di nuova attivazione. I contribuenti beneficiari dell'agevolazione hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente il proprio cambio di abitazione o la cessazione del compostaggio domestico. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi, per i quali il Comune si riserva di effettuare controlli a campione relativamente al regolare uso delle compostiere. Per le successive modifiche del termine di scadenza si demanda ad apposito atto di Giunta comunale.***

ARTICOLO 18
(Agevolazioni speciali)

1. Sono riconosciute le seguenti agevolazioni soggettive:
 - esenzione totale per le Scuole Materne;
 - esenzione totale per le Scuole Elementari e Medie;
 - esenzione totale per le associazioni senza fini di lucro.

ARTICOLO 19
(Agevolazioni alle utenze domestiche)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 49, comma 10, del D. L.vo 22/1997 e dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili alla parte fissa in misura da riconoscere un trattamento agevolativo alle utenze domestiche.

ARTICOLO 20
(Determinazione del coefficiente Ka e Kb per utenze domestiche)

1. L'ente locale, in sede di deliberazione tariffaria, provvede a determinare:
 - a) il coefficiente (Kb) proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare, previsto ai fini dell'attribuzione della parte variabile della tariffa, dalla tabella 2 allegata al D.P.R. n. 158/1999.
 - b) Il coefficiente (Ka) di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare, previsto ai fini dell'attribuzione della parte fissa della tariffa, dalla Tabella 1 a allegata al DPR. 158/99.

ARTICOLO 21
**(Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa
per i rifiuti assimilati avviati al recupero)**

1. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lett. l) del D. L.vo n. 22/1997 il quale dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa, limitatamente alla parte variabile della medesima.
2. L'applicazione della riduzione spettante viene effettuata nell'anno di competenza, dietro presentazione di apposita convenzione stipulata con operatori regolarmente autorizzati allo smaltimento e conguagliata a consuntivo a seguito di presa visione da parte dell'ufficio dei relativi formulari.
3. Sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilabili che il produttore dimostri di avere avviato al recupero. Il coefficiente Kr è calcolato tenendo conto del coefficiente Kd attribuito ad ogni categoria

dell'utenza sulla base della seguente relazione: $K_r = K_g \text{ recuperati} / K_d * M_q$. Il valore che assume K_r è compreso tra 0 e 1. La percentuale di riduzione da applicare alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche è pari al prodotto $K_r * 100$.

4. Le Ditte, per poter beneficiare della riduzione sopraccitata, hanno l'obbligo di presentare copia, al competente Ufficio Tributi, dei contratti stipulati con operatori regolarmente autorizzati allo smaltimento entro il 31 gennaio di ogni anno e presentare i relativi formulari di smaltimento con cadenza semestrale (31 Luglio – 31 Gennaio).

ARTICOLO 22

(Quantitativo di rifiuto assimilabile conferibile al Servizio Pubblico Comunale)

1. Le utenze non domestiche possono conferire annualmente al servizio pubblico comunale un quantitativo di rifiuto assimilabile agli urbani non superiore alla produttività specifica per tipo d'attività, secondo la seguente relazione: $K_g/\text{anno} = M_q * K_d$ dove M_q è il totale della superficie produttiva, espressa in metri quadri, dell'utenza non domestica; K_d è il coefficiente di produzione (K_g/M_q anno) attribuito ad ogni singola categoria produttiva secondo la tabella 4 a del D.P.R. N. 158 del 27/04/1999.
2. Il quantitativo di rifiuto massimo settimanale, espresso in Kg che si può conferire al medesimo servizio è determinato dalla seguente relazione: $K_g/\text{settimana} = M_q * K_d / 52$.
3. L'eccedenza della quantità di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del D.Lgs. 22/97 art. 21 comma 2, è considerato rifiuto speciale non assimilato al rifiuto urbano e nella fattispecie deve essere smaltito direttamente dal produttore avvalendosi di ditte autorizzate.

ARTICOLO 23

(Accertamento)

1. Il Comune provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa, ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Nell'esercizio di detta attività effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla rilevazione diretta, è consentito il ricorso alle presunzioni semplici ai sensi degli articoli 2727-2729 cod. civ. .
4. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, ove comportino l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito contestuale a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.
5. Nel caso in cui l'utente ritenga opportuno fare presenti eventuali elementi di discordanza nell'accertamento compiuto può – entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione – presentarsi presso l'ufficio tributi del Comune, ovvero inviare lettera raccomandata, fornendo le precisazioni del caso. Queste ultime, ove riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
6. Decorso il termine dei 30 giorni assegnati, ed in assenza o infondatezza di eventuali precisazioni dell'utenza, il Comune provvede al compimento degli atti necessari al recupero della tariffa non versata, nel rispetto della legislazione vigente.

ARTICOLO 24
(Fatturazione e Riscossione)

1. Il Comune provvede alla emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nei modi e nelle forme più opportune ed efficaci, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 49, commi 9 e 13 del D.Lgs n. 22/1997.
2. Ogni anno l'ufficio tributi predispone il programma di fatturazione indicando, in linea di massima, tempi e modalità di fatturazione. Detto programma è predisposto sulla scorta dei seguenti principi informativi:
 - 1) il periodo massimo che intercorre tra una fattura e la successiva è un anno; il minimo periodo è un mese;
 - 2) emissione delle fatture in conformità e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza della gestione.
3. Non si procede alla fatturazione, e conseguente riscossione, per importi inferiori a Euro 10,32. Analogamente, non si procede alla riscossione coattiva se l'importo del credito insoluto risulta inferiore a Euro 10,32.

ARTICOLO 25
(Modalità di pagamento)

- 1 L'importo annuale delle fatture relative al servizio può essere pagato in n. 2 o in n. 3 soluzioni, di pari importo. La determinazione, da effettuarsi annualmente, del numero delle rate e delle date di scadenza del pagamento viene demandata alla Giunta Comunale.
- 2 L'utente riceve direttamente al proprio domicilio la fattura con i relativi bollettini di pagamento con anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data di scadenza della 1° rata.
I pagamenti devono essere effettuati attraverso le modalità consentite.

ARTICOLO 26
(Sanzioni)

1. Ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000 le sanzioni per violazioni del presente regolamento vengono così differenziate:
 - € 500,00 per le omesse dichiarazioni che hanno comportato l'omesso versamento del canone;
 - € 100,00 per le omesse dichiarazioni che hanno comportato un parziale versamento del canone;
 - € 25,00 per le omesse dichiarazioni che non hanno comportato evasione del canone.

ARTICOLO 27
(Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio)

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti a causa di imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del soggetto gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione – riconosciuta dalla competente autorità sanitaria – di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Il verificarsi di una tale situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al Comune gestore del servizio mediante apposito atto di diffida.

ARTICOLO 28
(Contenzioso)

1. Le eventuali controversie relative ai corrispettivi addebitati alle utenze sono devolute all'autorità giurisdizionale ordinaria competente per valore.

ARTICOLO 29
(Entrata in vigore)

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1^o gennaio 2005.